

ART. 54 – L' ON.LE TONELLI INTERPELLA IL GOVERNO



ART. 54 D.P.R. 1092/1973 SPEREQUAZIONE CALCOLO PENSIONE

**INTERPELLANZA AL GOVERNO
DELL'ON.LE TONELLI**

L' On.le *Gianni Tonelli* interPELLa il Governo riguardo all'applicazione dei benefici pensionistici previsti dagli articoli 54 e 61 del D.P.R. 1092/1973, sottolineandone la disparità di trattamento tra il personale militare ed ex militare da un lato e gli appartenenti alla Polizia di Stato dall'altro. Questi ultimi espletano, di fatto, le stesse funzioni degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed è necessario che si adotti un criterio congruo ed identico almeno per gli appartenenti allo stesso Comparto.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall'On. GIANNI TONELLI il 30/03/2021 16:05

Al Ministro dell'Interno - Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi sono uscite alcune note dei maggiori sindacati di polizia, tra cui SAP, FSP e SIULP, nelle quali si evidenziava un aggravamento delle disparità di trattamento in materia pensionistica tra il personale militare ed ex militare, da un lato, e gli appartenenti alla Polizia di Stato, dall'altro; Come noto con l'introduzione dell'art. 54 del D.P.R. 1092/73 il legislatore intendeva assicurare a tutto il personale militare, in ragione della peculiare attività, di usufruire di determinati benefici del calcolo pensionistico; in virtù dell'art. 61 dello stesso D.P.R. 1092/73 si prevede espressamente che al personale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale dello Stato si applicano le medesime disposizioni previste per il personale militare; sul punto e recentemente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (n. 1/2021/QM/PRES-SEZ depositata il 4 gennaio 2021) hanno stabilito che la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità contributiva ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata moltiplicando l'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente per ogni anno utile nella misura del 2,44%; ciò ha comportato un più vantaggioso ricalcolo delle pensioni per tutti i ricorrenti; è d'uopo ricordare che, con sentenze nr. 38-42 /2021 del 8/2/2021, la della Corte dei Conti per la Calabria ha espresso parere favorevole anche per i VV.FF., pur sempre personale civile, con meno di 15 anni nella predetta anzianità;

tutto ciò invece non sta avvenendo per il personale della Polizia di Stato, producendo indubbie forme di disparità di trattamento, atteso che gli appartenenti alla Polizia di Stato espletano di fatto le stesse funzioni degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ed appare evidente che risulta necessario adottare un criterio congruo e identico per tutta la platea degli smilitarizzati, almeno per quelli appartenenti allo stesso Comparto;

innanzitutto tale beneficio dovrebbe spettare, a parere degli interroganti, ai pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, soggetti al sistema misto, assunti antecedentemente al 25 giugno 1982 e tuttavia esclusi dall'applicazione della più favorevole aliquota nonostante al momento dell'arruolamento godessero dello status di militare, posto che per il riconoscimento del diritto era richiesto il predetto status solo al momento dell'arruolamento; si dovrebbe tuttavia considerare la possibilità che anche gli organici assunti dopo il 1982 possano

godere di questo trattamento, in virtù del su richiamato principio di non discriminazione e del principio di uguaglianza sostanziale, dal momento che, in costanza del rapporto di servizio, espletano gli stessi incarichi e mansioni dei predetti;

in mancanza di una più chiara disciplina di carattere normativo, che fissi degli standard simili per situazioni simili, appare agli interroganti che tale operazione possa essere portata avanti anche attraverso la diramazione di istruzioni o linee guida, anche di carattere amministrativo, che possano dare generale applicazione al principio di uguaglianza di trattamento richiamato in premessa;

come il Ministero intenda agire per assicurare, per quanto di propria competenza, che il ricalcolo delle pensioni di forze di polizia non sia irragionevolmente diverso rispetto a quello previsto per comparti di pubblica sicurezza del tutto analoghi per funzione e provenienza.

Onn. TONELLI, FOGLIANI

Presentatore
On. GIANNI TONELLI